

ATTO SENATO 2054

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023

Disposizioni in favore dei lavoratori fragili

Articolo 1 comma 481

“481. Le disposizioni dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano nel periodo **dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.**”

Tale norma estende al periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (comma 1).

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 26 del D.L. n. 18/2020, al comma 2 - come modificato dall'art. 26, comma 1-bis, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 - ha previsto, fino al 15 ottobre 2020, l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, per **i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità.** Tale periodo di assenza è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel certificato stesso.

Il medesimo articolo 26 del D.L. n. 18/2020, al comma 2-bis - inserito dall'art. 26, comma 1-bis, del D.L. n. 104/2020 - ha disposto che, a decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, **i lavoratori fragili di cui al precedente comma svolgano di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.**

La norma in esame, inoltre, pone a carico dello Stato, nel limite massimo di spesa di 282,1 milioni di euro per l'anno 2021, in deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro - che presenta domanda all'ente previdenziale - e dell'INPS - connessi con le tutele di cui al comma 1.

Il compito di provvedere al monitoraggio del sopra richiamato limite di spesa. è posto inoltre in capo all'INPS, che non prende in considerazione ulteriori domande, qualora dal predetto monitoraggio emerga che, anche in via prospettica, il suddetto limite di spesa è stato raggiunto (comma 2).

Inoltre, la norma autorizza la spesa di 53,9 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei sopra descritti benefici (comma 3).

Infine, la norma elimina, con effetto dal 1° gennaio 2021, la previsione contenuta nell'articolo 26, comma 3, del D.L. n. 18/2020, secondo la quale, per il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, sia necessario indicare, da parte del medico curante che redige il certificato di malattia, anche "gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva" (comma 4).

Conseguentemente, si dispone la riduzione di 336 milioni di euro per l'anno 2021 del fondo di cui all'articolo 207 del disegno di legge in esame.

Roma, 28 dicembre 2020

p. LA SEGRETERIA NAZIONALE

Maria Pia BISOGNI e Pasquale BALDARI